SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 novembre 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2011, n. **174**.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi generali per le amministrazioni pubbliche;

b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3209):

Presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Brunetta) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3209-*BIS*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da 28 a 30 del disegno di legge n. 3209.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e 30 marzo 2010; l'8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20 e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.

Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l'8 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2243):

Assegnato alla 1^ commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente, il 23 e 29 giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20, 21 e 26 ottobre 2010; il 2 , 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo 2011, 7 giugno 2011.

Esaminato in aula il 22 giugno 2011 ed approvato, con modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1 a 40 e 44 che formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42 che formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011.

Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 12, 13, 14, 19, 21 e 28 luglio 2011.

Esaminato in aula il 14 settembre 2011 ed approvato il 15 settembre 2011.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158:

"Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). - Il Consiglio di Stato:

1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.".

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo *A)*, è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:

"Art. 8. *Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*.

1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280:

"Art. 14. *Semplificazione della legislazione.*

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'*articolo* 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizza-

zione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-*bis*. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-*ter*. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-*ter*, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-*ter*, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-*ter* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera *c*), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

11G0216

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 2011.

Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente "Istituzione del giudice di pace";

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha fissato in 4.700 unità il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace;

Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, registrati alla Corte dei Conti il 29 dicembre 1992 e 15 marzo 1993, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1993 e le successive modificazioni, con i quali sono state determinate le piante organiche del predetto personale addetto alle singole sedi giudiziarie;

Vista la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, concernente "Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano e modifiche alle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige", con la quale è stata determinata la pianta organica dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 12 novembre 2004, n. 271, concernente "conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione", che, nel disporre un ampliamento delle competenze giurisdizionali degli uffici del giudice di pace, ha altresì previsto la necessità di procedere alla ridefinizione delle piante organiche del personale giudicante ivi addetto;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti l'8 ottobre 2008, con il quale, in attuazione della legge sopra citata, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace;

Vista la sentenza n. 3290 del 10 febbraio 2010, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima, ha accolto il ricorso proposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 23 aprile 2008, rilevando l'incompetenza del Ministro della Giustizia all'emanazione dell'atto ai sensi del citato art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Ritenuto che la decisione del giudice amministrativo rende necessario procedere, in senso conforme, agli adempimenti previsti dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sulla scorta dei nuovi dati e strumenti di analisi disponibili;

Considerato che la rilevazione dei procedimenti effettivamente esauriti dal personale giudicante in servizio sul territorio nazionale ha consentito di individuare il numero di procedimenti mediamente definibili, complessivamente e per ogni settore della giurisdizione, da ciascun giudice;

Ritenuto che, rapportando il numero di procedimenti iscritti per ciascuna sede giudiziaria alla relativa pianta organica, è stato possibile valutare la congruità delle risorse organiche ivi assegnate, sulla scorta del carico di lavoro sostenibile da ciascun giudice in precedenza individuato;

Considerato che dall'analisi condotta emerge con evidenza la necessità di procedere ad una ridistribuzione delle risorse organiche, operando un riequilibrio tra gli uffici caratterizzati da carichi di lavoro esigui e gli uffici ove si registrano condizioni di disagio operativo;

Rilevato che dalle risultanze dell'analisi non sono state tratte concrete determinazioni per gli uffici compresi nella regione Trentino Alto Adige;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001, per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si deve procedere secondo le modalità previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato pertanto che, nelle more della definizione della procedura di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo, per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si rende necessario riservare, in conformità delle risultanze dell'analisi condotta, un contingente di complessive trentasette unità, corrispondente alla relativa pregressa dotazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 11 maggio 2011 sulla proposta del Ministro della Giustizia formulata con nota del 9 dicembre 2010;

Rilevato, in particolare, che la proposta ministeriale risulta pienamente condivisa sia per quanto attiene alla metodologia seguita sia con riferimento alle determinazioni prospettate in applicazione dei criteri generali;

Considerato che la rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del Giudice di pace impegna complessivamente 4690 delle 4700 unità disponibili ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e che, pertanto, residua un ulteriore contingente di 10 unità da ripartire con successivi provvedimenti in funzione di sopravvenute esigenze operative;

Sulla proposta del Ministro della Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace sono determinate dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Nell'ambito della dotazione organica del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un contingente di complessive 37 unità è riservato per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

Nell'ambito della dotazione organica del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un ulteriore contingente di complessive 10 unità è accantonato e verrà distribuito con successivi provvedimenti in funzione di sopravvenute esigenze operative delle singole sedi giudiziarie.

Roma, addì 24 agosto 2011

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 230

TABELLA A

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
ANCONA	ANCONA	ANCONA	*19*
ANCONA	ANCONA	FABRIANO	*3*
ANCONA	ANCONA	JESI	*4*
ANCONA	ANCONA	OSIMO	*3*
ANCONA	ANCONA	SENIGALLIA	*3*
ANCONA	ASCOLI PICENO	AMANDOLA	*2*
ANCONA	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	*9*
ANCONA	ASCOLI PICENO	OFFIDA	*2*
ANCONA	ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	*4*
ANCONA	CAMERINO	CAMERINO	*3*
ANCONA	CAMERINO	SAN SEVERINO MARCHE	*2*
ANCONA	FERMO	FERMO	*6*
ANCONA	FERMO	MONTEGIORGIO	*2*
ANCONA	FERMO	RIPATRANSONE	*2*
ANCONA	FERMO	SANT'ELPIDIO A MARE	*3*
ANCONA	MACERATA	CINGOLI	*2*
ANCONA	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	*3*
ANCONA	MACERATA	MACERATA	*6*
ANCONA	MACERATA	RECANATI	*2*
ANCONA	MACERATA	TOLENTINO	*2*
ANCONA	PESARO	FANO	*3*
ANCONA	PESARO	NOVAFELTRIA	*2*
ANCONA	PESARO	PERGOLA	*2*
ANCONA	PESARO	PESARO	*9*
ANCONA	URBINO	CAGLI	*2*
ANCONA	URBINO	MACERATA FELTRIA	*2*
ANCONA	URBINO	URBINO	*3*
BARI	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	*3*
BARI	BARI	ALTAMURA	*4*
BARI	BARI	BARI	*54*
BARI	BARI	BITONTO	*5*
BARI	BARI	CASAMASSIMA	*2*
BARI	BARI	GIOIA DEL COLLE	*2*
BARI	BARI	GRAVINA DI PUGLIA	*3*
BARI	BARI	MODUGNO	*4*
BARI	BARI	MONOPOLI	*3*
BARI	BARI	NOCI	*2*
BARI	BARI	PUTIGNANO	*3*
BARI	BARI	RUTIGLIANO	*3*
BARI	FOGGIA	BOVINO	*2*
BARI	FOGGIA	CERIGNOLA	*6*
BARI	FOGGIA	FOGGIA	*19*
BARI	FOGGIA	MANFREDONIA	*4*
BARI	FOGGIA	MONTE SANT'ANGELO	*2*
BARI	FOGGIA	ORTA NOVA	*2*
BARI	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	*4*
BARI	FOGGIA	SAN SEVERO	*5*
BARI	FOGGIA	TRINITAPOLI	*2*
BARI	FOGGIA	VIESTE	*2*
BARI	LUCERA	APRICENA	*4*
BARI	LUCERA	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	*2*
BARI	LUCERA	LUCERA	*5*
BARI	LUCERA	RODI GARGANICO	*4*
BARI	LUCERA	TORREMAGGIORE	*2*
BARI	LUCERA	TROIA	*2*
BARI	TRANI	ANDRIA	*6*
BARI	TRANI	BARLETTA	*7*
BARI	TRANI	BISCEGLIE	*3*
BARI	TRANI	CANOSA DI PUGLIA	*2*
BARI	TRANI	CORATO	*2*

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
BARI	TRANI	MINERVINO MURGE	2
BARI	TRANI	MOLFETTA	3
BARI	TRANI	RUVO DI PUGLIA	2
BARI	TRANI	TRANI	7
BOLOGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	55
BOLOGNA	BOLOGNA	BUDRIO	2
BOLOGNA	BOLOGNA	IMOLA	4
BOLOGNA	BOLOGNA	PORRETTA TERME	2
BOLOGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	2
BOLOGNA	BOLOGNA	VERGATO	2
BOLOGNA	FERRARA	ARGENTA	2
BOLOGNA	FERRARA	CENTO	2
BOLOGNA	FERRARA	CODIGORO	2
BOLOGNA	FERRARA	COMACCHIO	2
BOLOGNA	FERRARA	COPPARO	2
BOLOGNA	FERRARA	FERRARA	9
BOLOGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE	2
BOLOGNA	FORLI'	BAGNO DI ROMAGNA	2
BOLOGNA	FORLI'	CESENA	9
BOLOGNA	FORLI'	FORLI'	9
BOLOGNA	MODENA	CARPI	3
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA	2
BOLOGNA	MODENA	MIRANDOLA	2
BOLOGNA	MODENA	MODENA	14
BOLOGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	2
BOLOGNA	MODENA	SASSUOLO	2
BOLOGNA	MODENA	VIGNOLA	2
BOLOGNA	PARMA	BORGO VAL DI TARO	2
BOLOGNA	PARMA	FIDENZA	2
BOLOGNA	PARMA	FORNOVO DI TARO	2
BOLOGNA	PARMA	LANGHIRANO	2
BOLOGNA	PARMA	PARMA	19
BOLOGNA	PIACENZA	BETTOLA	2
BOLOGNA	PIACENZA	BOBBIO	2
BOLOGNA	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	2
BOLOGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	2
BOLOGNA	PIACENZA	PIACENZA	9
BOLOGNA	RAVENNA	FAENZA	3
BOLOGNA	RAVENNA	LUGO	3
BOLOGNA	RAVENNA	RAVENNA	9
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI	2
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO	2
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	2
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	2
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	12
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO	2
BOLOGNA	RIMINI	RIMINI	20
BRESCIA	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	2
BRESCIA	BERGAMO	BERGAMO	21
BRESCIA	BERGAMO	CLUSONE	2
BRESCIA	BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE	3
BRESCIA	BERGAMO	LOVERE	2
BRESCIA	BERGAMO	TREVIGLIO	4
BRESCIA	BERGAMO	ZOGNO	2
BRESCIA	BRESCIA	BRENO	2
BRESCIA	BRESCIA	BRESCIA	24
BRESCIA	BRESCIA	CHIARI	2
BRESCIA	BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	2
BRESCIA	BRESCIA	ISEO	2
BRESCIA	BRESCIA	LONATO	2
BRESCIA	BRESCIA	MONTICHIARI	2
BRESCIA	BRESCIA	ORZINUOVI	2
BRESCIA	BRESCIA	ROVATO	3
BRESCIA	BRESCIA	SALO'	3
BRESCIA	BRESCIA	VEROLANUOVA	2

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
BRESCIA	CREMA	CREMA	*5*
BRESCIA	CREMONA	CASALMAGGIORE	*2*
BRESCIA	CREMONA	CREMONA	*5*
BRESCIA	CREMONA	SORESINA	*2*
BRESCIA	MANTOVA	ASOLA	*2*
BRESCIA	MANTOVA	BOZZOLO	*2*
BRESCIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	*2*
BRESCIA	MANTOVA	GONZAGA	*2*
BRESCIA	MANTOVA	MANTOVA	*9*
BRESCIA	MANTOVA	REVERE	*2*
BRESCIA	MANTOVA	VIADANA	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	CAGLIARI	*39*
CAGLIARI	CAGLIARI	CARBONIA	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	DECIMOMANNU	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	GUSPINI	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	IGLESIAS	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	ISILI	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	MURAVERA	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	PULA	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	SAN NICOLO' GERREI	*1*
CAGLIARI	CAGLIARI	SANLURI	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	SANTADI	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	SANT'ANTIOCO	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	SENORBI'	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	SERRAMANNA	*2*
CAGLIARI	CAGLIARI	SINNAI	*2*
CAGLIARI	LANUSEI	JERZU	*2*
CAGLIARI	LANUSEI	LANUSEI	*2*
CAGLIARI	LANUSEI	SEUI	*1*
CAGLIARI	LANUSEI	TORTOLI'	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	ALES	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	BOSA	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	BUSACHI	*1*
CAGLIARI	ORISTANO	GHILARZA	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	MACOMER	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	ORISTANO	*3*
CAGLIARI	ORISTANO	SENEGHE	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	SORGONO	*2*
CAGLIARI	ORISTANO	TERRALBA	*2*
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	*18*
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	MUSSOMELI	*2*
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	RIESI	*2*
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	*2*
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SOMMATINO	*2*
CALTANISSETTA	ENNA	AIDONE	*1*
CALTANISSETTA	ENNA	BARRAFRANCA	*2*
CALTANISSETTA	ENNA	CENTURIPE	*2*
CALTANISSETTA	ENNA	ENNA	*2*
CALTANISSETTA	ENNA	PIAZZA ARMERINA	*2*
CALTANISSETTA	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	*2*
CALTANISSETTA	ENNA	VILLAROSA	*1*
CALTANISSETTA	GELA	GELA	*9*
CALTANISSETTA	GELA	MAZZARINO	*2*
CALTANISSETTA	NICOSIA	AGIRA	*2*
CALTANISSETTA	NICOSIA	LEONFORTE	*2*
CALTANISSETTA	NICOSIA	NICOSIA	*2*
CALTANISSETTA	NICOSIA	REGALBUTO	*2*
CALTANISSETTA	NICOSIA	TROINA	*2*
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	BOIANO	*2*
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	*10*
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO	*2*
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	RICCIA	*2*
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	TRIVENTO	*2*
CAMPOBASSO	ISERNIA	AGNONE	*2*
CAMPOBASSO	ISERNIA	CAROVILLI	*1*

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
CAMPOBASSO	ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	2
CAMPOBASSO	ISERNIA	FORLI' DEL SANNIO	2
CAMPOBASSO	ISERNIA	FROSOLONE	1
CAMPOBASSO	ISERNIA	ISERNIA	6
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO	3
CAMPOBASSO	LARINO	CASACALENDA	1
CAMPOBASSO	LARINO	GUGLIONESI	2
CAMPOBASSO	LARINO	LARINO	2
CAMPOBASSO	LARINO	PALATA	2
CAMPOBASSO	LARINO	TERMOLI	3
CATANIA	CALTAGIRONE	CALTAGIRONE	4
CATANIA	CALTAGIRONE	GRAMMICHELE	2
CATANIA	CALTAGIRONE	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	2
CATANIA	CALTAGIRONE	MINEO	2
CATANIA	CALTAGIRONE	NISCEMI	2
CATANIA	CALTAGIRONE	VIZZINI	2
CATANIA	CATANIA	ACIREALE	6
CATANIA	CATANIA	ADRANO	2
CATANIA	CATANIA	BELPASSO	2
CATANIA	CATANIA	BIANCAVILLA	2
CATANIA	CATANIA	BRONTE	2
CATANIA	CATANIA	CATANIA	54
CATANIA	CATANIA	GIARRE	4
CATANIA	CATANIA	LINGUAGLOSSA	2
CATANIA	CATANIA	MASCALUCIA	5
CATANIA	CATANIA	PATERNO'	4
CATANIA	CATANIA	RAMACCA	2
CATANIA	CATANIA	RANDAZZO	2
CATANIA	CATANIA	TRECASTAGNI	2
CATANIA	MODICA	ISPICA	2
CATANIA	MODICA	MODICA	5
CATANIA	MODICA	SCICLI	2
CATANIA	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	2
CATANIA	RAGUSA	COMISO	2
CATANIA	RAGUSA	RAGUSA	9
CATANIA	RAGUSA	VITTORIA	4
CATANIA	SIRACUSA	AUGUSTA	4
CATANIA	SIRACUSA	AVOLA	2
CATANIA	SIRACUSA	FLORIDIA	2
CATANIA	SIRACUSA	LENTINI	4
CATANIA	SIRACUSA	NOTO	2
CATANIA	SIRACUSA	PACHINO	2
CATANIA	SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	2
CATANIA	SIRACUSA	SIRACUSA	14
CATANIA	SIRACUSA	SORTINO	2
CATANZARO	CASTROVILLARI	CASSANO ALLO IONIO	2
CATANZARO	CASTROVILLARI	CASTROVILLARI	3
CATANZARO	CASTROVILLARI	LUNGRO	2
CATANZARO	CASTROVILLARI	MORMANNO	2
CATANZARO	CASTROVILLARI	ORIOLO	2
CATANZARO	CASTROVILLARI	SAN SOSTI	1
CATANZARO	CASTROVILLARI	SPEZZANO ALBANESE	2
CATANZARO	CASTROVILLARI	TREBISACCE	3
CATANZARO	CATANZARO	BADOLATO	2
CATANZARO	CATANZARO	BORGIA	2
CATANZARO	CATANZARO	CATANZARO	20
CATANZARO	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	6
CATANZARO	CATANZARO	CROPANI	2
CATANZARO	CATANZARO	DAVOLI	2
CATANZARO	CATANZARO	SQUILLACE	2
CATANZARO	CATANZARO	TAVERNA	2
CATANZARO	CATANZARO	TIRIOLO	2
CATANZARO	COSENZA	ACRI	2
CATANZARO	COSENZA	COSENZA	18
CATANZARO	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	2

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
CATANZARO	COSENZA	ROGLIANO	2
CATANZARO	COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	2
CATANZARO	COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	2
CATANZARO	COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	2
CATANZARO	CROTONE	CIRO'	2
CATANZARO	CROTONE	CROTONE	8
CATANZARO	CROTONE	PETILIA POLICASTRO	2
CATANZARO	CROTONE	SANTA SEVERINA	2
CATANZARO	CROTONE	SAVELLI	2
CATANZARO	CROTONE	STRONGOLI	4
CATANZARO	LAMEZIA TERME	FILADELFIA	2
CATANZARO	LAMEZIA TERME	LAMEZIA TERME	8
CATANZARO	LAMEZIA TERME	MAIDA	2
CATANZARO	LAMEZIA TERME	NOCERA TIRINESE	3
CATANZARO	LAMEZIA TERME	SOVERIA MANNELLI	2
CATANZARO	PAOLA	AMANTEA	3
CATANZARO	PAOLA	BELVEDERE MARITTIMO	3
CATANZARO	PAOLA	CETRARO	2
CATANZARO	PAOLA	PAOLA	8
CATANZARO	PAOLA	SCALEA	4
CATANZARO	ROSSANO	CAMPANA	2
CATANZARO	ROSSANO	CARIATI	2
CATANZARO	ROSSANO	CORIGLIANO CALABRO	3
CATANZARO	ROSSANO	CROPALATI	1
CATANZARO	ROSSANO	ROSSANO	6
CATANZARO	ROSSANO	SAN DEMETRIO CORONE	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	ARENA	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	MILETO	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	NICOTERA	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	PIZZO	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	TROPEA	2
CATANZARO	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	8
FIRENZE	AREZZO	AREZZO	8
FIRENZE	AREZZO	BIBBIENA	2
FIRENZE	AREZZO	CORTONA	2
FIRENZE	AREZZO	MONTEVARCHI	2
FIRENZE	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	2
FIRENZE	AREZZO	SANSEPOLCRO	2
FIRENZE	FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	3
FIRENZE	FIRENZE	CASTELFIORENTINO	2
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI	5
FIRENZE	FIRENZE	FIRENZE	62
FIRENZE	FIRENZE	PONTASSIEVE	3
FIRENZE	GROSSETO	ARCIDOSSO	2
FIRENZE	GROSSETO	GROSSETO	8
FIRENZE	GROSSETO	MASSA MARITTIMA	2
FIRENZE	GROSSETO	ORBETELLO	3
FIRENZE	GROSSETO	PITIGLIANO	2
FIRENZE	LIVORNO	CECINA	3
FIRENZE	LIVORNO	LIVORNO	14
FIRENZE	LIVORNO	PIOMBINO	4
FIRENZE	LIVORNO	PORTOFERRAIO	2
FIRENZE	LUCCA	BORGO A MOZZANO	2
FIRENZE	LUCCA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2
FIRENZE	LUCCA	LUCCA	14
FIRENZE	LUCCA	PIETRASANTA	4
FIRENZE	LUCCA	VIAREGGIO	9
FIRENZE	MONTEPULCIANO	ABBADIA SAN SALVATORE	2
FIRENZE	MONTEPULCIANO	MONTEPULCIANO	4
FIRENZE	PISA	CASCINA	2
FIRENZE	PISA	PISA	14
FIRENZE	PISA	PONTEDERA	6
FIRENZE	PISA	SAN MINIATO	2

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
FIRENZE	PISA	VOLTERRA	2
FIRENZE	PISTOIA	MONSUMMANO TERME	4
FIRENZE	PISTOIA	PESCIA	2
FIRENZE	PISTOIA	PISTOIA	11
FIRENZE	PRATO	PRATO	17
FIRENZE	SIENA	POGGIBONSI	2
FIRENZE	SIENA	SIENA	7
GENOVA	CHIAVARI	CHIAVARI	4
GENOVA	CHIAVARI	RAPALLO	4
GENOVA	CHIAVARI	SESTRI LEVANTE	2
GENOVA	GENOVA	GENOVA	65
GENOVA	GENOVA	RECCO	2
GENOVA	IMPERIA	IMPERIA	5
GENOVA	LA SPEZIA	LA SPEZIA	14
GENOVA	LA SPEZIA	SARZANA	5
GENOVA	MASSA	AULLA	2
GENOVA	MASSA	CARRARA	4
GENOVA	MASSA	MASSA	6
GENOVA	MASSA	PONTREMOLI	2
GENOVA	SANREMO	BORDIGHERA	2
GENOVA	SANREMO	SANREMO	5
GENOVA	SANREMO	TAGGIA	2
GENOVA	SANREMO	VENTIMIGLIA	2
GENOVA	SAVONA	ALBENGA	4
GENOVA	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	2
GENOVA	SAVONA	FINALE LIGURE	2
GENOVA	SAVONA	SAVONA	6
GENOVA	SAVONA	VARAZZE	2
L'AQUILA	AVEZZANO	AVEZZANO	7
L'AQUILA	AVEZZANO	CELANO	2
L'AQUILA	AVEZZANO	CIVITELLA ROVETO	2
L'AQUILA	AVEZZANO	PESCINA	2
L'AQUILA	AVEZZANO	TAGLIACOZZO	2
L'AQUILA	CHIETI	CHIETI	7
L'AQUILA	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	2
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE	2
L'AQUILA	CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	1
L'AQUILA	CHIETI	ORSOGNA	2
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA	2
L'AQUILA	LANCIANO	ATESSA	2
L'AQUILA	LANCIANO	CASOLI	2
L'AQUILA	LANCIANO	LANCIANO	5
L'AQUILA	LANCIANO	VILLA SANTA MARIA	2
L'AQUILA	L'AQUILA	CAPESTRANO	2
L'AQUILA	L'AQUILA	L'AQUILA	10
L'AQUILA	L'AQUILA	MONTEREALE	1
L'AQUILA	PESCARA	PENNE	2
L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	20
L'AQUILA	PESCARA	PIANELLA	2
L'AQUILA	PESCARA	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	3
L'AQUILA	SULMONA	CASTEL DI SANGRO	2
L'AQUILA	SULMONA	PRATOLA PELIGNA	2
L'AQUILA	SULMONA	SULMONA	4
L'AQUILA	TERAMO	ATRI	2
L'AQUILA	TERAMO	CAMPLI	2
L'AQUILA	TERAMO	GIULIANOVA	3
L'AQUILA	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	2
L'AQUILA	TERAMO	NERETO	2
L'AQUILA	TERAMO	NOTARESCO	2
L'AQUILA	TERAMO	TERAMO	6
L'AQUILA	VASTO	CASALBORDINO	2
L'AQUILA	VASTO	CASTIGLIONE MESSER MARINO	2
L'AQUILA	VASTO	GISSI	2
L'AQUILA	VASTO	VASTO	6
LECCE	BRINDISI	BRINDISI	14

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
LECCE	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	2
LECCE	BRINDISI	FASANO	3
LECCE	BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	3
LECCE	BRINDISI	MESAGNE	2
LECCE	BRINDISI	ORIA	2
LECCE	BRINDISI	OSTUNI	2
LECCE	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	2
LECCE	BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	3
LECCE	LECCE	ALESSANO	2
LECCE	LECCE	CAMPI SALENTINA	3
LECCE	LECCE	CASARANO	4
LECCE	LECCE	GALATINA	4
LECCE	LECCE	GALLIPOLI	6
LECCE	LECCE	LECCE	25
LECCE	LECCE	MAGLIE	4
LECCE	LECCE	NARDO'	5
LECCE	LECCE	OTRANTO	2
LECCE	LECCE	TRICASE	3
LECCE	LECCE	UGENTO	3
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	6
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	LIPARI	2
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	MILAZZO	4
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	NOVARA DI SICILIA	2
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME	2
MESSINA	MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	2
MESSINA	MESSINA	MESSINA	30
MESSINA	MESSINA	ROMETTA	2
MESSINA	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	2
MESSINA	MESSINA	TAORMINA	3
MESSINA	MISTRETTA	MISTRETTA	1
MESSINA	MISTRETTA	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	2
MESSINA	PATTI	NASO	2
MESSINA	PATTI	PATTI	4
MESSINA	PATTI	SANT'AGATA DI MILITELLO	2
MESSINA	PATTI	SANT'ANGELO DI BROLO	2
MESSINA	PATTI	TORTORICI	2
MILANO	BUSTO ARSIZIO	BUSTO ARSIZIO	6
MILANO	BUSTO ARSIZIO	GALLARATE	8
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SARONNO	4
MILANO	COMO	CANTU'	2
MILANO	COMO	COMO	14
MILANO	COMO	ERBA	2
MILANO	COMO	MENAGGIO	2
MILANO	LECCO	BELLANO	2
MILANO	LECCO	LECCO	7
MILANO	LECCO	MISSAGLIA	2
MILANO	LODI	CODOGNO	2
MILANO	LODI	LODI	8
MILANO	MILANO	CASSANO D'ADDA	4
MILANO	MILANO	LEGNANO	9
MILANO	MILANO	MILANO	180
MILANO	MILANO	RHO	8
MILANO	MONZA	DESIO	11
MILANO	MONZA	MONZA	32
MILANO	PAVIA	CORTEOLONA	2
MILANO	PAVIA	PAVIA	9
MILANO	SONDRIO	CHIAVENNA	2
MILANO	SONDRIO	MORBEGNO	2
MILANO	SONDRIO	SONDRIO	3
MILANO	SONDRIO	TIRANO	2
MILANO	VARESE	GAVIRATE	3
MILANO	VARESE	LUINO	2
MILANO	VARESE	VARESE	11
MILANO	VIGEVANO	ABBIATEGRASSO	3
MILANO	VIGEVANO	MEDE	2

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
MILANO	VIGEVANO	MORTARA	2
MILANO	VIGEVANO	VIGEVANO	4
MILANO	VOGHERA	CASTEGGIO	2
MILANO	VOGHERA	STRADELLA	2
MILANO	VOGHERA	VOGHERA	4
NAPOLI	ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO	4
NAPOLI	ARIANO IRPINO	CASTEL BARONIA	2
NAPOLI	ARIANO IRPINO	GROTTAMINARDA	2
NAPOLI	ARIANO IRPINO	MIRABELLA ECLANO	2
NAPOLI	AVELLINO	AVELLINO	20
NAPOLI	AVELLINO	CERVINARA	4
NAPOLI	AVELLINO	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	2
NAPOLI	AVELLINO	LAURO	2
NAPOLI	AVELLINO	MONTORO SUPERIORE	2
NAPOLI	BENEVENTO	AIROLA	3
NAPOLI	BENEVENTO	BENEVENTO	14
NAPOLI	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	2
NAPOLI	BENEVENTO	COLLE SANNITA	2
NAPOLI	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	4
NAPOLI	BENEVENTO	MONTESARCHIO	3
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	2
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	2
NAPOLI	BENEVENTO	SANT'AGATA DE' GOTI	2
NAPOLI	BENEVENTO	SOLOPACA	4
NAPOLI	BENEVENTO	VITULANO	2
NAPOLI	NAPOLI	AFRAGOLA	9
NAPOLI	NAPOLI	BARRA	26
NAPOLI	NAPOLI	CAPRI	2
NAPOLI	NAPOLI	CASORIA	21
NAPOLI	NAPOLI	FRATTAMAGGIORE	14
NAPOLI	NAPOLI	ISCHIA	8
NAPOLI	NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	26
NAPOLI	NAPOLI	NAPOLI	250
NAPOLI	NAPOLI	PORTICI	15
NAPOLI	NAPOLI	POZZUOLI	33
NAPOLI	NAPOLI	PROCIDA	2
NAPOLI	NOLA	ACERRA	8
NAPOLI	NOLA	CICCIANO	3
NAPOLI	NOLA	MARIGLIANO	17
NAPOLI	NOLA	NOLA	19
NAPOLI	NOLA	OTTAVIANO	17
NAPOLI	NOLA	POMIGLIANO D'ARCO	7
NAPOLI	NOLA	SANT'ANASTASIA	13
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	ARIENZO	5
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	AVERSA	18
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPRIATI A VOLTURNO	2
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPUA	13
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CARINOLA	11
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CASERTA	22
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI	7
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MARCIANISE	8
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	PIEDIMONTE MATESE	4
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	PIGNATARO MAGGIORE	5
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	20
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SESSA AURUNCA	9
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	TEANO	5
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	TRENTOLA DUCENTA	12
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CALABRITTO	2
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CALITRI	2
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	FRIGENTO	2
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	LACEDONIA	2
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	MONTELLA	2
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	2
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	CASTELLAMMARE DI STABIA	15
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO	8

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	POMPEI	7
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SORRENTO	9
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	TORRE ANNUNZIATA	12
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	TORRE DEL GRECO	9
PALERMO	AGRIGENTO	AGRIGENTO	17
PALERMO	AGRIGENTO	ARAGONA	2
PALERMO	AGRIGENTO	CAMMARATA	2
PALERMO	AGRIGENTO	CANICATTI'	2
PALERMO	AGRIGENTO	CASTELTERMINI	2
PALERMO	AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	2
PALERMO	AGRIGENTO	FAVARA	2
PALERMO	AGRIGENTO	LICATA	2
PALERMO	AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	2
PALERMO	AGRIGENTO	RAVANUSA	2
PALERMO	MARSALA	CASTELVETRANO	4
PALERMO	MARSALA	MARSALA	6
PALERMO	MARSALA	MAZARA DEL VALLO	2
PALERMO	MARSALA	PANTELLERIA	2
PALERMO	MARSALA	PARTANNA	2
PALERMO	MARSALA	SALEMI	2
PALERMO	PALERMO	BAGHERIA	2
PALERMO	PALERMO	CARINI	4
PALERMO	PALERMO	MONREALE	2
PALERMO	PALERMO	PALERMO	99
PALERMO	PALERMO	PARTINICO	2
PALERMO	SCIACCA	BIVONA	2
PALERMO	SCIACCA	MENFI	2
PALERMO	SCIACCA	RIBERA	2
PALERMO	SCIACCA	SCIACCA	4
PALERMO	TERMINI IMERESE	CEFALU'	4
PALERMO	TERMINI IMERESE	CORLEONE	3
PALERMO	TERMINI IMERESE	GANGI	2
PALERMO	TERMINI IMERESE	LERCARA FRIDDI	2
PALERMO	TERMINI IMERESE	MEZZOJUSO	2
PALERMO	TERMINI IMERESE	MISILMERI	2
PALERMO	TERMINI IMERESE	MONTEMAGGIORE BELSITO	2
PALERMO	TERMINI IMERESE	PIANA DEGLI ALBANESI	1
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA	2
PALERMO	TERMINI IMERESE	TERMINI IMERESE	4
PALERMO	TRAPANI	ALCAMO	3
PALERMO	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	2
PALERMO	TRAPANI	ERICE	2
PALERMO	TRAPANI	TRAPANI	13
PERUGIA	ORVIETO	CITTA' DELLA PIEVE	2
PERUGIA	ORVIETO	ORVIETO	2
PERUGIA	PERUGIA	ASSISI	2
PERUGIA	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	2
PERUGIA	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	2
PERUGIA	PERUGIA	FOLIGNO	4
PERUGIA	PERUGIA	GUALDO TADINO	2
PERUGIA	PERUGIA	GUBBIO	2
PERUGIA	PERUGIA	PERUGIA	15
PERUGIA	PERUGIA	TODI	2
PERUGIA	SPOLETO	MONTEFALCO	2
PERUGIA	SPOLETO	NORCIA	2
PERUGIA	SPOLETO	SPOLETO	4
PERUGIA	TERNI	AMELIA	2
PERUGIA	TERNI	NARNI	2
PERUGIA	TERNI	TERNI	10
POTENZA	LAGONEGRO	CHIAROMONTE	2
POTENZA	LAGONEGRO	LAGONEGRO	5
POTENZA	LAGONEGRO	LAURIA	3
POTENZA	LAGONEGRO	SANT'ARCANGELO	2
POTENZA	MATERA	IRSINA	1
POTENZA	MATERA	MATERA	8

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
POTENZA	MATERA	PISTICCI	4
POTENZA	MATERA	ROTONDELLA	2
POTENZA	MATERA	SAN MAURO FORTE	1
POTENZA	MATERA	STIGLIANO	1
POTENZA	MATERA	TRICARICO	2
POTENZA	MELFI	MELFI	4
POTENZA	MELFI	PALAZZO SAN GERVASIO	2
POTENZA	MELFI	PESCOPAGANO	2
POTENZA	MELFI	RIONERO IN VULTURE	2
POTENZA	MELFI	VENOSA	2
POTENZA	POTENZA	ACERENZA	2
POTENZA	POTENZA	AVIGLIANO	2
POTENZA	POTENZA	BELLA	2
POTENZA	POTENZA	CALVELLO	2
POTENZA	POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	2
POTENZA	POTENZA	LAURENZANA	2
POTENZA	POTENZA	MARSICO NUOVO	2
POTENZA	POTENZA	POTENZA	14
POTENZA	POTENZA	VIETRI DI POTENZA	2
POTENZA	POTENZA	VIGGIANO	2
REGGIO CALABRIA	LOCRI	BIANCO	5
REGGIO CALABRIA	LOCRI	CAULONIA	4
REGGIO CALABRIA	LOCRI	GIOIOSA IONICA	3
REGGIO CALABRIA	LOCRI	LOCRI	6
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO	2
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STAITI IN BRANCALEONE	2
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STILO	3
REGGIO CALABRIA	PALMI	CINQUEFRONDI	2
REGGIO CALABRIA	PALMI	LAUREANA DI BORRELLO	2
REGGIO CALABRIA	PALMI	OPPIDO MAMERTINA	2
REGGIO CALABRIA	PALMI	PALMI	9
REGGIO CALABRIA	PALMI	SINOPOLI	2
REGGIO CALABRIA	PALMI	TAURIANOVA	2
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	GALLINA	4
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	3
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	29
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	2
ROMA	CASSINO	ARCE	2
ROMA	CASSINO	ATINA	2
ROMA	CASSINO	CASSINO	7
ROMA	CASSINO	PONTECORVO	3
ROMA	CASSINO	SORA	4
ROMA	CIVITAVECCHIA	BRACCIANO	2
ROMA	CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	7
ROMA	CIVITAVECCHIA	FIUMICINO	7
ROMA	FROSINONE	ALATRI	2
ROMA	FROSINONE	ANAGNI	4
ROMA	FROSINONE	CECCANO	2
ROMA	FROSINONE	FERENTINO	2
ROMA	FROSINONE	FROSINONE	9
ROMA	LATINA	FONDI	4
ROMA	LATINA	GAETA	7
ROMA	LATINA	LATINA	15
ROMA	LATINA	MINTURNO	5
ROMA	LATINA	PRIVERNO	2
ROMA	LATINA	SEZZE	2
ROMA	LATINA	TERRACINA	4
ROMA	RIETI	AMATRICE	2
ROMA	RIETI	CITTADUCALE	2
ROMA	RIETI	POGGIO MIRTETO	3
ROMA	RIETI	RIETI	6
ROMA	RIETI	ROCCA SINIBALDA	2
ROMA	ROMA	OSTIA	10
ROMA	ROMA	ROMA	210
ROMA	TIVOLI	CASTELNUOVO DI PORTO	3

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
ROMA	TIVOLI	PALESTRINA	3
ROMA	TIVOLI	PALOMBARA SABINA	2
ROMA	TIVOLI	SUBIACO	2
ROMA	TIVOLI	TIVOLI	6
ROMA	VELLETRI	ALBANO LAZIALE	6
ROMA	VELLETRI	ANZIO	5
ROMA	VELLETRI	FRASCATI	4
ROMA	VELLETRI	GENZANO DI ROMA	2
ROMA	VELLETRI	SEGNI	2
ROMA	VELLETRI	VELLETRI	6
ROMA	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	3
ROMA	VITERBO	MONTEFIASCONE	3
ROMA	VITERBO	RONCIGLIONE	2
ROMA	VITERBO	VALENTANO	2
ROMA	VITERBO	VITERBO	10
SALERNO	NOCERA INFERIORE	NOCERA INFERIORE	18
SALERNO	NOCERA INFERIORE	SARNO	4
SALERNO	SALA CONSILINA	POLLA	2
SALERNO	SALA CONSILINA	SALA CONSILINA	5
SALERNO	SALA CONSILINA	SAPRI	2
SALERNO	SALERNO	AMALFI	3
SALERNO	SALERNO	BUCCINO	4
SALERNO	SALERNO	CAPACCIO	2
SALERNO	SALERNO	CAVA DE' TIRRENI	6
SALERNO	SALERNO	EBOLI	8
SALERNO	SALERNO	LAVIANO	2
SALERNO	SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	2
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	5
SALERNO	SALERNO	ROCCADASPIDE	4
SALERNO	SALERNO	SALERNO	35
SALERNO	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	2
SALERNO	SALERNO	SANT'ANGELO A FASANELLA	2
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	AGROPOLI	4
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	PISCIOTTA	2
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	VALLO DELLA LUCANIA	5
SASSARI	NUORO	BITTI	2
SASSARI	NUORO	BONO	1
SASSARI	NUORO	DORGALI	2
SASSARI	NUORO	GAVOI	1
SASSARI	NUORO	NUORO	4
SASSARI	NUORO	ORANI	2
SASSARI	NUORO	SINISCOLA	2
SASSARI	SASSARI	ALGHERO	3
SASSARI	SASSARI	BONORVA	2
SASSARI	SASSARI	NULVI	2
SASSARI	SASSARI	OZIERI	2
SASSARI	SASSARI	PATTADA	2
SASSARI	SASSARI	PORTO TORRES	2
SASSARI	SASSARI	POZZOMAGGIORE	1
SASSARI	SASSARI	SASSARI	14
SASSARI	SASSARI	SORSO	2
SASSARI	SASSARI	THIESI	1
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	LA MADDALENA	2
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	OLBIA	3
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TEMPIO PAUSANIA	2
TARANTO	TARANTO	GINOSA	2
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE	4
TARANTO	TARANTO	LIZZANO	4
TARANTO	TARANTO	MANDURIA	5
TARANTO	TARANTO	MARTINA FRANCA	4
TARANTO	TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	4
TARANTO	TARANTO	TARANTO	44
TORINO	ACQUI TERME	ACQUI TERME	4
TORINO	ACQUI TERME	NIZZA MONFERRATO	2
TORINO	ALBA	ALBA	4

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
TORINO	ALBA	BRA	3
TORINO	ALBA	CANALE	2
TORINO	ALBA	SANTO STEFANO BELBO	1
TORINO	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	9
TORINO	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	2
TORINO	ALESSANDRIA	OVADA	2
TORINO	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	2
TORINO	ALESSANDRIA	VALENZA	2
TORINO	AOSTA	AOSTA	5
TORINO	AOSTA	DONNAS	2
TORINO	ASTI	ASTI	9
TORINO	ASTI	CANELLI	2
TORINO	BIELLA	BIELLA	9
TORINO	CASALE MONFERRATO	CASALE MONFERRATO	4
TORINO	CASALE MONFERRATO	MONCALVO	2
TORINO	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	2
TORINO	CUNEO	CUNEO	6
TORINO	CUNEO	DRONERO	2
TORINO	CUNEO	FOSSANO	2
TORINO	IVREA	CUORGNE'	2
TORINO	IVREA	IVREA	3
TORINO	IVREA	RIVAROLO CANAVESE	2
TORINO	IVREA	STRAMBINO	3
TORINO	MONDOVI'	CARRU'	2
TORINO	MONDOVI'	CEVA	2
TORINO	MONDOVI'	DOGLIANI	2
TORINO	MONDOVI'	MONDOVI'	5
TORINO	NOVARA	BORGOMANERO	3
TORINO	NOVARA	NOVARA	9
TORINO	PINEROLO	PEROSA ARGENTINA	2
TORINO	PINEROLO	PINEROLO	5
TORINO	SALUZZO	RACCONIGI	2
TORINO	SALUZZO	SALUZZO	4
TORINO	SALUZZO	SAVIGLIANO	2
TORINO	SALUZZO	VENASCA	2
TORINO	TORINO	AVIGLIANA	2
TORINO	TORINO	CHIERI	2
TORINO	TORINO	CHIVASSO	3
TORINO	TORINO	CIRIE'	3
TORINO	TORINO	LANZO TORINESE	2
TORINO	TORINO	MONCALIERI	6
TORINO	TORINO	SUSA	2
TORINO	TORINO	TORINO	139
TORINO	TORTONA	TORTONA	4
TORINO	VERBANIA	ARONA	2
TORINO	VERBANIA	DOMODOSSOLA	2
TORINO	VERBANIA	OMEGNA	2
TORINO	VERBANIA	VERBANIA	4
TORINO	VERCELLI	SANTHIA'	2
TORINO	VERCELLI	TRINO	2
TORINO	VERCELLI	VARALLO	2
TORINO	VERCELLI	VERCELLI	6
TRENTO	ROVERETO	RIVA DEL GARDA	2
TRENTO	ROVERETO	ROVERETO	3
TRENTO	TRENTO	BORGO VALSUGANA	2
TRENTO	TRENTO	CAVALESE	2
TRENTO	TRENTO	CLES	2
TRENTO	TRENTO	FIERA DI PRIMIERO	2
TRENTO	TRENTO	FONDO	2
TRENTO	TRENTO	MALE'	2
TRENTO	TRENTO	MEZZOLOMBARDO	2
TRENTO	TRENTO	PERGINE VALSUGANA	2
TRENTO	TRENTO	TIONE DI TRENTO	2
TRENTO	TRENTO	TRENTO	13
TRIESTE	GORIZIA	GORIZIA	3

Distretto	Circondario	Sede	Pianta Organica
TRIESTE	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	2
TRIESTE	GORIZIA	MONFALCONE	3
TRIESTE	PORDENONE	MANIAGO	2
TRIESTE	PORDENONE	PORDENONE	8
TRIESTE	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	2
TRIESTE	PORDENONE	SPILIMBERGO	2
TRIESTE	TOLMEZZO	GEMONA DEL FRIULI	2
TRIESTE	TOLMEZZO	PONTEBBA	2
TRIESTE	TOLMEZZO	TOLMEZZO	3
TRIESTE	TRIESTE	TRIESTE	16
TRIESTE	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	2
TRIESTE	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	2
TRIESTE	UDINE	CODROIPO	2
TRIESTE	UDINE	LATISANA	2
TRIESTE	UDINE	PALMANOVA	2
TRIESTE	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	2
TRIESTE	UDINE	TARCENTO	2
TRIESTE	UDINE	UDINE	12
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	ASIAGO	2
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	BASSANO DEL GRAPPA	5
VENEZIA	BELLUNO	AGORDO	2
VENEZIA	BELLUNO	BELLUNO	5
VENEZIA	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	2
VENEZIA	BELLUNO	FELTRE	2
VENEZIA	BELLUNO	PIEVE DI CADORE	2
VENEZIA	PADOVA	CAMPOSAMPIERO	2
VENEZIA	PADOVA	CITTADELLA	2
VENEZIA	PADOVA	ESTE	2
VENEZIA	PADOVA	MONSELICE	2
VENEZIA	PADOVA	MONTAGNANA	2
VENEZIA	PADOVA	PADOVA	19
VENEZIA	PADOVA	PIOVE DI SACCO	2
VENEZIA	ROVIGO	ADRIA	2
VENEZIA	ROVIGO	FICAROLO	2
VENEZIA	ROVIGO	LENDINARA	2
VENEZIA	ROVIGO	ROVIGO	5
VENEZIA	TREVISO	ASOLO	2
VENEZIA	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	2
VENEZIA	TREVISO	CONEGLIANO	4
VENEZIA	TREVISO	MONTEBELLUNA	3
VENEZIA	TREVISO	ODERZO	2
VENEZIA	TREVISO	TREVISO	9
VENEZIA	TREVISO	VITTORIO VENETO	2
VENEZIA	VENEZIA	CAVARZERE	2
VENEZIA	VENEZIA	CHIOGGIA	2
VENEZIA	VENEZIA	DOLO	3
VENEZIA	VENEZIA	MESTRE	19
VENEZIA	VENEZIA	PORTOGRUARO	2
VENEZIA	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	6
VENEZIA	VENEZIA	VENEZIA	10
VENEZIA	VERONA	CAPRINO VERONESE	2
VENEZIA	VERONA	ISOLA DELLA SCALA	2
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO	4
VENEZIA	VERONA	SOAVE	4
VENEZIA	VERONA	VERONA	24
VENEZIA	VICENZA	ARZIGNANO	2
VENEZIA	VICENZA	LONIGO	2
VENEZIA	VICENZA	SCHIO	2
VENEZIA	VICENZA	THIENE	2
VENEZIA	VICENZA	VALDAGNO	2
VENEZIA	VICENZA	VICENZA	9
Totale			***4.653***

11A14060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella *C)* – sigaretti – allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011 in corso di perfezionamento, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa, la International Tobacco Agency Srl, la Gryson Nv, la Continental Tobacco Italy Srl e la J. Cortes Cigars Nv hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* – sigarette – allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011, alla tabella *C)* – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011, alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette –, alla tabella *E)* – altri tabacchi da fumo – e alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MATRIX BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MATRIX RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

TABELLA C - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMIGOS	da 20 pezzi	60,00	64,00	3,20
AMIGOS FILTER	da 20 pezzi	60,00	64,00	3,20
AMIGOS MEDIUM	da 10 pezzi	64,00	72,00	1,80
AMIGOS POCKET	da 20 pezzi	52,00	56,00	2,80
AMIGOS POCKET FILTER	da 20 pezzi	52,00	56,00	2,80
CHIWAWA MINI	da 20 pezzi	68,00	74,00	3,70
CHIWAWA VANILLA MINI	da 20 pezzi	68,00	74,00	3,70

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ARIZONA BLOND	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ARIZONA FULL FLAVOUR	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ARIZONA VIRGINIA	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
DOMINGO CELESTE	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
DOMINGO CELESTE 20 G	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
DOMINGO CELESTE 200 GR.	da 200 grammi	130,00	150,00	30,00
DOMINGO NATURAL 100 G	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
DOMINGO NATURAL 30 G	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
DOMINGO ORIGINAL 20 G	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
DOMINGO ORIGINALE	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	da 200 grammi	130,00	150,00	30,00
DOMINGO VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
FLEUR DU PAYS NR 1 200 G	da 200 grammi	130,00	150,00	30,00
FLEUR DU PAYS NR 1 40 G	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
NAZIONALE	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ORLANDO ESSENTIEL 100G	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
ORLANDO INTENSE 100G	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
ORLANDO SUBTIL 100G	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
SAMSON BRIGHT BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
SAMSON GOLD BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
SAMSON HALFZWARE SHAG ORIGINAL BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	da 25 grammi	132,00	150,00	3,75

TABELLA E – ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ALLEGRO	da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
BROOKFIELD AROMATIC BLEND	da 50 grammi	98,00	104,00	5,20
DUNHILL EARLY MORNING PIPE	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
DUNHILL LONDON MIXTURE	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
DUNHILL MY MIXTURE 965	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
DUNHILL NIGHT CAP	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
DUNHILL STANDARD MIXTURE	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
DUNHILL STANDARD MIXTURE MELLOW	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
GOLDEN BLEND’S VANILLA	da 50 grammi	126,00	132,00	6,60
GOLDEN BLEND'S AMARETTO	da 50 grammi	126,00	132,00	6,60
GOLDEN BLEND'S BLACK CHERRY	da 50 grammi	126,00	132,00	6,60
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	da 50 grammi	146,00	152,00	7,60

TABELLA F – TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CHEMA 30G	da 30 grammi	60,00	65,00	1,95
CHEMA CAFFE'	da 30 grammi	70,00	75,00	2,25
CHEMA MENTA	da 30 grammi	70,00	75,00	2,25
GAWITH APRICOT SNUFF	da 10 grammi	150,00	160,00	1,60
GLETSCHER PRISE SNUFF	da 10 grammi	150,00	160,00	1,60
OZONA ANIS	da 5 grammi	240,00	260,00	1,30
OZONA CHERRY SNUFF	da 5 grammi	240,00	260,00	1,30
OZONA PRESIDENT SNUFF	da 5 grammi	240,00	260,00	1,30
OZONA RASPBERRY SNUFF	da 5 grammi	240,00	260,00	1,30
OZONA SNUFF (MENTHOL)	da 5 grammi	220,00	240,00	1,20
SANTA CATERINA BLU	da 200 grammi	90,00	100,00	20,00
SANTA CATERINA ROSSO	da 200 grammi	90,00	100,00	20,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 296

11A14392

DECRETO 26 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che con-

sentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.935 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre, 25 novembre e 28 dicembre 2010, 26gennaio, 23 febbraio e 29 marzo 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 novembre 2010.

Le prime due cedole dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 25 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei CCTeu, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 17 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 25 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A14393

DECRETO 26 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-

ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.935 milioni di;

Visti i propri decreti in data 27 luglio, 25 agosto e 26 settembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, di cui al decreto del 27 luglio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 luglio 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 luglio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 luglio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni

del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli stessi anni, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 27 luglio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A14394

DECRETO 26 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2011, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.935 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 agosto e 26 settembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, di cui al decreto del 25 agosto 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° marzo 2009/1° settembre 2019 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 25 agosto 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A14395

DECRETO 26 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2011, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.935 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 agosto e 26 settembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, di cui al decreto del 24 aprile 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping". l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 aprile 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2011/1° marzo 2022 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 24 aprile 2009,sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

p. il direttore generale del Tesoro : CANNATA

11A14396

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011.

Modifica della denominazione del Centro di riferimento nazionale per la zootecnia biologica.

IL MINISTRO

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante: «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2010, recante delega delle attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante: «Centri di referenza nazionale del settore veterinario», con cui è stato tra l'altro Istituito il centro di referenza nazionale per le malattie degli equini;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2002, concernente: «Istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario», con il quale è stato tra l'altro istituito il centro di referenza nazionale per la zootecnia biologica;

Vista la proposta inoltrata con nota prot. 9163 del 21 ottobre 2010 dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, relativa alla modifica della denominazione del «Centro di referenza nazionale per la zootecnia biologica» in «Centro di referenza nazionale per le produzioni biologiche»;

Considerato che la denominazione di «Centro di referenza nazionale per le produzioni biologiche» appare conforme alle effettive funzioni svolte dal centro sull'intera filiera produttiva delle produzioni biologiche;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica della denominazione del Centro di referenza nazionale per la zootecnia biologica,

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di «Centro di referenza nazionale per la zootecnia biologica», di cui in premessa, è sostituita dalla seguente: «Centro di referenza nazionale per le produzioni biologiche».

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 12, foglio n. 128.

11A13902

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Direttoriale n. 19 del 23/12/2010 di costituzione della Commissione;

Vista la nota prot. n. 1081.2011 - LB/bp del 12/10/2011, pervenuta a questo Ufficio in data 13/10/2011, con la quale la Confesercenti di Firenze ha comunicato di voler sostituire il proprio componente Paolo Tanini con la Sig.ra Stefania Bocchetta;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del Sig. Paolo Tanini

Decreta:

Art. 1.

La Sig.ra Stefania Bocchetta, nata a Castiglion del Lago (PG) il 10/5/1962, è nominata membro effettivo in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato e pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 ottobre 2011

Il direttore provinciale: IZZO

11A14146

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LUSPIO - LIBERA UNIVERSITÀ IN ROMA

DECRETO 20 ottobre 2011.

Modificazioni allo Statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Vistala legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vistala legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;

Vistala delibera del Consiglio di amministrazione del 20 settembre 2011 recante modifiche al predetto statuto;

Vista la nota prot. n. 12 del 20 settembre 2011 con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vistala nota del Ministero dell'università e della ricerca di risposta prot. n. 4560 del 14 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è così ridefinito:

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PER L'INNOVAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita in Roma la libera Università degli studi per l'innovazione e le organizzazioni (in breve LUSPIO).

2. L'università appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

3. L'università promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attività istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.

4. L'università è promossa dall'Istituto di studi Politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie (in breve Fondazione Formit), la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualità dell'offerta formativa, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 2.

Titoli di studio

1. L'università rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a. laurea;

b. laurea magistrale;

c. diploma di specializzazione o perfezionamento;

d. master universitari di primo e di secondo livello;

e. dottorati di ricerca.

Art. 3.

Finalità

1. L'università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonché con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.

2. L'università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. L'università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nel-

la scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.

4. L'università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'Università:

b. il Consiglio di amministrazione;

c. la Giunta esecutiva;

d. il presidente del Consiglio di amministrazione;

e. il rettore;

f. il senato accademico;

g. i consigli di facoltà;

h. i consigli di corso di laurea.

2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'università:

a. il collegio dei revisori dei conti;

b. il nucleo di valutazione;

c. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

3. Gli organi dell'università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente aeneo.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto dei principio delle pari opportunità tra uomini e donne, da:

a. il presidente dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;

c. il rettore dell'università;

d. un professore di ruolo, per ciascuna facoltà, designato dal senato accademico;

e. un rappresentante degli studenti.

2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'università di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal presidente della Fondazione Formit.

10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'università.

Art. 6.

Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'università, sentito l'Istituto «S. Pio V» e l'Associazione Amici della Luspio per gli aspetti di pianificazione delle attività di ricerca e di orientamento scientifico delle attività di formazione;

b. nomina il rettore, su proposta del presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V», e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'università, o tra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per

il buon funzionamento dell'università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama sul piano culturale e scientifico;

c. nomina, su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione i presidi fra i professori di ruolo di prima fascia nelle rispettive facoltà;

d. delibera sull'attivazione e disattivazione di dipartimenti, centri di ricerca, scuole di ateneo e di corsi di studio, sentito il parere del senato accademico;

e. nomina, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione i membri del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, determinandone i presidenti;

f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonché il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del senato accademico;

h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del senato accademico;

i. nomina e revoca il direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal regolamento di ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;

j. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

k. delibera, su proposta del senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

l. delibera, sentito il senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

m. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

n. stabilisce la misura delle indennità di carica a favore del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione, del rettore, dei pro-rettori, dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà;

o. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

p. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'università, nel caso di liti attive o passive;

r. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;

s. delibera in ordine al regolamento generale di ateneo sentito il senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'università;

t. può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consulti vi e operativi;

u. delibera in ordine al regolamento didattico d'ateneo su proposta del senato accademico;

v. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto o dal regolamento generale di ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo amo di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7.

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal presidente della Fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, dal presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato anche per una singola adunanza ed ha la medesima durata del consiglio.

2. La giunta esecutiva, nei casi di necessità ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'università.

3. La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'organo.

Art. 8.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

a. ha la rappresentanza legale dell'università;

b. convoca e presiede il consiglio stesso;

c. convoca e presiede la giunta esecutiva;

d. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

e. adotta, in caso di necessità e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;

f. può essere delegato espressamente dal consiglio per ogni atto ritenuto necessario.

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore, nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il rettore in particolare:

a. rappresenta l'università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b. sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'università, riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c. convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2, comma 1 lettera b della legge n. 240/2010;

e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento didattico d'ateneo.

2. Il rettore può designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'università un pro-rettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre può designare uno o più pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'ateneo.

Art. 10.

Senato accademico

1. Il senato accademico, è composto dal rettore, che lo presiede, dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, dai presidi delle facoltà di cui si compone l'università e, se istituiti, dai direttori di dipartimento e di scuola d'ateneo. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, e il pro-rettore vicario.

2. Il senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'ateneo. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a. determina l'indirizzo generale delle attività di insegnamento, di formazione e delle attività di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facoltà nel rispetto del medesimo indirizzo generale;

b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'università;

c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento didattico d'ateneo al Consiglio di amministrazione, sentite le facoltà;

d. nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del rettore;

e. esprime parere al Consiglio di amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai presidenti dei corsi di laurea;

f. esprime parere al Consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di ateneo diversi da quello generale e didattico;

h. esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione e disattivazione di dipartimenti, centri di ricerca, scuole di ateneo, Facoltà e corsi di studio;

i. esprime parere al Consiglio di amministrazione in merito ai punti *d)*, *g)*, *h)*, *k)*, dell'art. 6;

j. propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle facoltà e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'ateneo;

k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è al vertice dell'apparato amministrativo dell'ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.

2. Il direttore amministrativo è nominato e revocato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Facoltà

1. Le facoltà hanno il compito di coordinare le attività con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a. il preside;

b. il presidente del corso di laurea di primo livello e magistrale;

c. il consiglio di facoltà.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13.

Presidi

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a. convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

c. cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consiglio di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d. è membro di diritto del senato accademico;

e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'università, su proposta del suo presidente tra i professori di ruolo di prima fascia.

3. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.

Art. 14.

Presidenti dei consigli di corso di laurea

1. Il presidente del consiglio di corso di laurea viene nominato su proposta del rettore dal senato accademico tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del consiglio stesso, così come previsto dal comma 3 dell'art. 16 del presente statuto.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.

3. Il presidente del consiglio di corso di laurea, che dura in carica un triennio, è nominato con decreto del rettore.

Art. 15.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, fanno parte inoltre del consiglio di facoltà le rappresentanze. secondo quanto previsto dal regolamento generale di ateneo. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento didattico d'ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a. la formulazione delle proposte di sviluppo della facoltà ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'ateneo;

b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di ateneo;

e. la formulazione di proposte di conferimento di lauree honoris causa;

d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le disposizioni del presente statuto.

Art. 16.

Consiglio di corso di laurea

1. Nelle facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea. Possono essere istituiti anche consigli di corso di laurea comuni a più facoltà (Interfacoltà).

2. I consigli di corso di laurea:

a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica e di ricerca;

b. decidono in merito alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del senato accademico;

c. formulano proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di ateneo;

d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

e. valutano propongono al Consiglio di amministrazione l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento.

3. I consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, nonché dalle rappresentanze delle altre categorie, così come previste dal regolamento generale d'ateneo.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti e certificazione dei bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'università è affidata ad un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del consiglio di amministrazione su delibera del consiglio stesso. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

2. I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. La certificazione del bilancio dell'università è affidata a società iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob, al fine di garantire un'adeguata proiezione internazionale.

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di ateneo, secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. I componenti del nucleo di valutazione sono cinque. La loro nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del presidente del consiglio stesso. Il Presidente del nucleo di valutazione è nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

3. I membri del nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 19.

Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità.

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunità e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.

2. La composizione del comitato, le modalità per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal cda, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

Sezione terza

PERSONALE DOCENTE

Art. 20.

Personale docente dell'ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'università nonché dai ricercatori di ruolo. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico.

Art. 21.

Professori

1. Il ruolo dei professori dell'università si articola in due fasce:

a. professori di prima fascia;

b. professori di seconda fascia.

2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali.

3. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 22.

Ricercatori

1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

2. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 23.

Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della libera Università degli studi Per l'innovazione e le organizzazioni, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Università statali.

2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione. sentito il senato accademico.

Sezione quarta

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 24.

Facoltà e corsi di studio

1. L'università è costituita dalle seguenti facoltà:

Facoltà di scienze politiche;

Facoltà di interpretariato e traduzione;

Facoltà di economia.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi regolamenti didattici sono stabilite dal regolamento didattico di ateneo.

3. L'università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione quinta

GLI STUDENTI

Art. 25.

Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'università secondo le norme del presente statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facoltà.

2. L'università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attività connesse ai servizi dell'ateneo.

3. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento degli studenti dell'ateneo.

Art. 26.

Difensore civico

1. Il Consiglio di amministrazione valuta l'istituzione della figura del difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.

2. Il difensore civico è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Sezione sesta

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27.

Strutture dell'ateneo

Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure definite dal regolamento generale di ateneo.

ART. 28.

Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'università sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

2. L'università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 29.

Bilanci

Il Consiglio di amministrazione dell'università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 30.

Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità

Il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 31.

Personale tecnico-amministrativo

Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del direttore amministrativo dell'università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Art. 32.

Codice etico

1. La Luspio adotta il codice etico che, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'università, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di

doveri e responsabilità nei confronti dell'ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.

2. Il codice etico è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Art. 33.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassatività.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

3. È composto, in qualità di membri effettivi, da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal senato accademico.

4. Il senato accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità, al fine di garantire l'effettività del principio di giudizi tra pari.

5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.

6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici e non può essere rinnovato consecutivamente.

7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.

8. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico.

9. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 34.

Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione dello statuto modifiche al testo previgente.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalità previste dal presente statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il Presidente : BISOGNI

11A13995

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Comune di Riomaggiore (SP), con atto n. 9 del 23 luglio 2011, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2011, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Antonella Bernardini, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A14316

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Simeri Crichi - Edison S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000542 del 4 ottobre 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n. 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A13901

Avviso relativo all'accesso al finanziamento, in regime di «*de minimis*», di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 468 del 19 maggio 2011, emana un bando pubblico per finanziare, in regime di "*de minimis*", progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo, ai fini della individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Per le suindicate finalità, nell'anno 2011, sono destinate risorse complessive pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) a valere sul Fondo di cui all'art. 2, comma 322 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il testo completo del bando e la relativa modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: "www.minambiente.it".

Le imprese interessate potranno presentare istanza, nelle modalità descritte dal bando, a decorrere dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale, all'indirizzo Ras.Bandidigara@minambiente.it ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8242, 06 5722 8182, 06 5722 8162.

11A14317

Avviso relativo alla presentazione di progetti per l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate esclusivamente ad uso pubblico.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 468 del 19 maggio 2011, cofinanzia progetti per l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate esclusivamente ad uso pubblico.

Per le suindicate finalità, nell'anno 2011, sono destinate risorse complessive pari a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) a valere sul Fondo di cui all'art. 2, comma 322 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente comunicato è rivolto alle Amministrazioni Centrali dello Stato, alle Regioni, agli Enti Locali, alle Aziende Ospedaliere Pubbliche, alle Università e agli Enti Nazionali di Ricerca.

Il testo completo del presente comunicato e la relativa modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: "www.minambiente.it".

I soggetti interessati potranno presentare istanza, nelle modalità descritte dal comunicato, a decorrere dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale, all'indirizzo Ras.Bandidigara@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8242, 06 5722 8182, 06 5722 8162.

11A14318

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Nicola di Bari, in Olbia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Nicola di Bari, con sede in Olbia (Sassari).

11A13896

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Santa Maria del Mare, in Olbia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Santa Maria del Mare, con sede in Olbia (Sassari).

11A13897

Assunzione di nuova denominazione della Pia Unione «Istituto dei Missionari dell'Istruzione Religiosa» detta brevemente «Istituto Ali Materne», in Gioiosa Jonica.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, la Pia Unione «Istituto dei Missionari dell'Istruzione Religiosa» detta brevemente «Istituto Ali Materne», con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ha assunto la denominazione di Pia Unione «Missionari dell'Evangelizzazione», con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria).

11A13898

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Carlo Borromeo, in Acerra.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di San Carlo Borromeo, con sede in Acerra (Napoli).

11A13899

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Vincenzo de' Paoli, in Bisceglie.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, con sede in Bisceglie (BT).

11A13900

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione di tre componenti del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto Fiduciario Centrale S.p.A.», in Torino.

Con decreto del 12 ottobre 2011 il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto a nominare, in qualità di esperti, in sostituzione dei signori dr. Eugenio Mele, dr.ssa Loredana Cici e dr. Venturino Venturini, tre componenti del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa Istituto Fiduciario Centrale S.p.A., con sede in Torino, nelle persone dei signori: Fabrizio Torchio, con funzioni di presidente, Vittoria Rossotto componente, Dario Civilotti componente.

Il Comitato di sorveglianza dell'Istituto Fiduciario Centrale S.p.A.. in liquidazione coatta amministrativa, risulta, pertanto, composto dai signori: Fabrizio Torchio presidente, Vittoria Rossotto componente, Dario Civilotti componente e, in rappresentanza dei creditori, Giuliana Falchero componente, Giuliana Frattini componente.

11A14147

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-255) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.